**DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151**

**Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e**

**degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre**

**disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in**

**attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)**

*(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)*

Vigente al: 24-9-2015

Titolo I   
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli  
adempimenti e revisione del regime delle sanzioni   
Capo I   
Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato  
delle persone con disabilita'

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo

in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per

il lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino

della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e

di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di

lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che

delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi

finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il

lavoro e di politiche attive;

Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n. 183

del 2014 recante il criterio di delega relativo alla

razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in

materia di inserimento mirato delle persone con disabilita' di cui

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi

diritto al collocamento obbligatorio, al fine di favorirne

l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del

lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone;

Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n.

183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione

del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il

monitoraggio delle prestazioni erogate e all'integrazione del sistema

informativo con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel

collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone pratiche di

inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili ed

adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che

delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per

introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle

procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese, allo

scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione

delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro

nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che

stabilisce i principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il

Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 5,

tra i quali la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto

dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire

l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita,

nonche' la valorizzazione degli istituti di tipo premiale e la

previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche'

l'autenticita' della manifestazione di volonta' del lavoratore in

relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto

di lavoro;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,

lettera f) recante il criterio di delega relativo alla revisione

della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli

strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e

contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa

con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore;

Visto l'articolo 1, comma 9, lettere e) ed l), della legge 10

dicembre 2014, n. 183, recanti i criteri di delega relativi

all'eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai

riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della

possibilita' di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso

datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi

spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del

lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica

e cure costanti per le particolari condizioni di salute e alla

semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze

e dei fondi operanti in materia di parita' e pari opportunita' nel

lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni

positive;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al

lavoro dei disabili;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive

modificazioni, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3

agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 4 settembre 2015;

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto, per le parti di competenza, con il Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro

dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia

e delle finanze e il Ministro della salute;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Collocamento mirato

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza

unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono definite linee guida in materia di collocamento

mirato delle persone con disabilita' sulla base dei seguenti

principi:

a) promozione di una rete integrata con i servizi sociali,

sanitari, educativi e formativi del territorio, nonche' con l'INAIL,

in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di

integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro, per

l'accompagnamento e il supporto della persona con disabilita' presa

in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo;

b) promozione di accordi territoriali con le organizzazioni

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale, le cooperative sociali di cui

alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con

disabilita' e i loro familiari, nonche' con le altre organizzazioni

del terzo settore rilevanti, al fine di favorire l'inserimento

lavorativo delle persone con disabilita';

c) individuazione, nelle more della revisione delle procedure di

accertamento della disabilita', di modalita' di valutazione

bio-psico-sociale della disabilita', definizione dei criteri di

predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano

conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati,

definizione di indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla

valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica

bio-psico-sociale;

d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare

alle persone con disabilita', anche con riferimento agli

accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro e' tenuto ad

adottare;

e) promozione dell'istituzione di un responsabile dell'inserimento

lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di

progetti personalizzati per le persone con disabilita' e di

risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei

lavoratori con disabilita', in raccordo con l'INAIL per le persone

con disabilita' da lavoro;

f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa delle

persone con disabilita'.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

Art. 2

Modifica dell'articolo 1

della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999,

n. 68, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonche' alle

persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge

12 giugno 1984, n. 222.».

Art. 3

Modifica dell'articolo 3

della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. L'articolo 3, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 e'

abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017.

2. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le

parole da: «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di

nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2017.

Art. 4

Modifica dell'articolo 4

della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il comma

3, e' inserito il seguente:

«3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima della costituzione del

rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento

obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui

all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacita'

lavorativa superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla

prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico

delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con

disabilita' intellettiva e psichica, con riduzione della capacita'

lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi

competenti.».

Art. 5

Modifica dell'articolo 5

della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 2 e' soppresso;

b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici

che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il

pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60

per mille possono autocertificare l'esonero dall'obbligo di cui

all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a

versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui

all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni

giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilita' non

occupato.»;

c) il comma 8-ter e' sostituito dal seguente:

«8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una unita'

produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento

obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a

compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unita'

produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si

avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica a ciascuno

degli uffici competenti, il prospetto di cui all'articolo 9, comma

6.».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto legislativo, sono stabilite le modalita' di versamento dei

contributi di cui al comma 1, lettera b).

Art. 6

Modifica dell'articolo 7

della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3,

i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i

lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici

competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui

all'articolo 11. La richiesta nominativa puo' essere preceduta dalla

richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle

persone con disabilita' iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8

che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle

qualifiche e secondo le modalita' concordate dagli uffici con il

datore di lavoro.»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita' di cui

al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli

uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di

graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente

concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche

disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con

avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono

alla specifica occasione di lavoro.

1-ter Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua

uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di cui al

comma 1 in termini di occupazione delle persone con disabilita' e

miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da tale

monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.».

Art. 7

Modifica dell'articolo 8

della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Le

persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate

e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'

lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per

il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la

residenza dell'interessato, il quale puo', comunque, iscriversi

nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa

cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto. Per

ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una

apposita scheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e

le inclinazioni, nonche' la natura e il grado della disabilita' e

analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori

disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.»;

b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Presso i servizi per il collocamento mirato opera un

comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi medesimi e da

esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare

riferimento alla materia della disabilita', con compiti di

valutazione delle capacita' lavorative, di definizione degli

strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e di

predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle

condizioni di disabilita'. Agli oneri per il funzionamento del

comitato tecnico si provvede con le risorse finanziarie, umane e

strumentali gia' previste a legislazione vigente. Ai componenti del

comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o

altro emolumento comunque denominato».

2. Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6, comma 3,

del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, contenuto nella

legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui

all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999.

Art. 8

Modifica dell'articolo 9

della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) i comma 2 e 5 sono abrogati;

b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati

disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti,

di rafforzare i controlli, nonche' di migliorare il monitoraggio e la

valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca

dati politiche attive e passive di cui all'articolo 8 del

decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' istituita, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione

denominata "Banca dati del collocamento mirato" che raccoglie le

informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati

obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono

alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa

gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell'alimentazione

della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui

all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,

sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile

assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti

comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui

all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo

5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e

nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10

settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi' le

informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento

obbligatorio, le schede di cui all'articolo 8, comma 1, e gli

avviamenti effettuati. L'INPS alimenta la Banca dati con le

informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro

beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la Banca dati

con le informazioni relative agli interventi in materia di

reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con

disabilita' da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli

incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle

persone con disabilita' erogate sulla base di disposizioni regionali,

nonche' ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della Banca dati

del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province

autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili

del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito

territoriale di competenza, nonche' all'INAIL ai fini della

realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento

e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro.

Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle

disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le

amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici,

di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati

del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del

Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, mediante l'utilizzo del codice fiscale.

Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono rese

anonime.».

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata

in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i dati da

trasmettere nonche' le altre modalita' attuative del comma 1, lettera

b), ferme restando le modalita' di trasmissione di cui all'articolo

8, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.

Art. 9

Modifica dell'articolo 12-bis

della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge 12 marzo

1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7,

comma 1, lettera c);» sono soppresse;

b) le parole: «con diritto di prelazione nell'assegnazione delle

risorse» sono soppresse.

Art. 10

Modifica dell'articolo 13

della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento UE n. 651/2014

della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e' concesso

a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi:

a) nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda

imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,

assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una

riduzione della capacita' lavorativa superiore al 79 per cento o

minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle

tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di

guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23

dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) nella misura del 35 per cento della retribuzione mensile lorda

imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile,

assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una

riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per cento e

il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta

categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).

1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e' altresi' concesso, nella

misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile

ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilita'

intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacita'

lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60 mesi, in

caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo

determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la

durata del contratto.

1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis e' corrisposto al

datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive

mensili. La domanda per la fruizione dell'incentivo e' trasmessa,

attraverso apposita procedura telematica, all'INPS, che provvede,

entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica

in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse

per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore

del richiedente opera una riserva di somme pari all'ammontare

previsto dell'incentivo spettante e al richiedente e' assegnato un

termine perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del

contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo. Entro il termine

perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente ha

l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della predetta

procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo

all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini perentori di

cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di

somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a

disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di cui

al presente articolo e' riconosciuto dall'INPS in base all'ordine

cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito

l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e, in

caso di insufficienza delle risorse a disposizione determinate ai

sensi del decreto di cui al comma 5, valutata anche su base

pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non

prende in considerazione ulteriori domande fornendo immediata

comunicazione anche attraverso il proprio sito internet

istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate

valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando

relazioni trimestrali al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede

all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e

finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.»;

b) il comma 2 e' abrogato;

c) al comma 3 le parole «hanno proceduto all'assunzione a tempo

indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma

2» sono sostituite dalle seguenti: «procedono all'assunzione di

lavoratori disabili e ne fanno domanda con le modalita' di cui al

comma 1-ter»;

d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito fra le regioni e

le province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e

ritenute ammissibili secondo le modalita' e i criteri definiti nel

decreto di cui al comma 5» sono soppresse;

e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «A

valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e nei limiti

del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere finanziate

sperimentazioni di inclusione lavorativa delle persone con

disabilita' da parte del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite delle regioni e

delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di linee

guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»;

f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare delle

risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a

decorrere dal 2016 e rese disponibili per la corresponsione

dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con il

medesimo decreto e' stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le finalita' di

cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto di cui al presente

comma e' aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse che

affluiscono al Fondo di cui al comma 4 per il versamento dei

contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»;

g) i commi 8 e 9 sono abrogati.

1. L'incentivo di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 13 della

legge n. 68 del 1999, come modificati dal comma 1 del presente

articolo, si applica alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1°

gennaio 2016.

Art. 11

Modifica dell'articolo 14

della legge 12 marzo 1999, n. 68

1. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versati dai datori di

lavoro ai sensi della presente legge» sono inserite le seguenti: «non

versati al Fondo di cui all'articolo 13»;

b) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese

necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei

lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 50

per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la

rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi

modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilita', nonche'

per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi

di lavoro.».

Art. 12

Soppressione dell'albo nazionale

dei centralinisti telefonici privi della vista

1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici

privi della vista, istituito dall'articolo 2 della legge 14 luglio

1957, n. 594, e' soppresso.

Art. 13

Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113

1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 e' abrogato;

2) al comma 3, primo periodo, le parole «All'albo professionale»

sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di cui all'articolo 6,

comma 7, della presente legge»;

3) al comma 3, secondo periodo, le parole «all'albo» sono

sostituite dalle seguenti: «nell'elenco»;

4) al comma 4 le parole «all'albo professionale» sono sostituite

dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della

presente legge» e le parole «da inoltrare tramite il competente

ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1 le parole: «Ai fini dell'iscrizione nell'albo

professionale nazionale di cui all'articolo 1» sono soppresse;

2) al comma 12 le parole «per l'iscrizione all'albo professionale

nazionale e» sono soppresse;

c) all'articolo 3:

1) al comma 2 le parole: «all'albo professionale di cui

all'articolo 1 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:

«nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge»;

2) al comma 3 le parole: «all'albo professionale disciplinato dalla

presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco di cui

all'articolo 6, comma 7, della presente legge».

d) all'articolo 6:

1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del lavoro e

della massima occupazione», «ufficio provinciale del lavoro»,

«ufficio provinciale», «ufficio del lavoro» sono sostituite dalle

seguenti: «servizio competente»;

2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. I privi della vista, abilitati secondo le norme di cui

all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito

elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si

trova la residenza dell'interessato. Il servizio verifica il possesso

dell'abilitazione e la condizione di privo della vista e rilascia

apposita certificazione. L'interessato puo' comunque iscriversi

nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»;

3) al comma 8 le parole «all'albo professionale» sono

sostituite dalle seguenti «nell'elenco»;

2. I privi della vista iscritti in piu' di un elenco, oltre a

quello tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale

hanno la residenza, scelgono l'elenco presso cui mantenere

l'iscrizione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della

presente disposizione.

Capo II   
  
Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e  
gestione del rapporto di lavoro

Art. 14

Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali

1. I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni

connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o

territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano

depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del

lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime

modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati.

Art. 15

Libro Unico del Lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro e'

tenuto, in modalita' telematica, presso il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' tecniche e

organizzative per l'interoperabilita', la tenuta, l'aggiornamento e

la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui

all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16

Comunicazioni telematiche

1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro,

collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi,

politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla

osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore

dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica

secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli

standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le

comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all'aggiornamento dei

modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le

informazioni richieste.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente

e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello

Stato.

Art. 17

Banche dati in materia di politiche del lavoro

1. All'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole «opportunita' di impiego» sono

aggiunte le seguenti: «nonche' le informazioni relative agli

incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e

ai lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri

regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell'ambito

della Banca dati di cui al comma 1 e' costituita un'apposita sezione

denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le informazioni di

cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»;

b) al comma 3, dopo le parole «l'Istituto nazionale di previdenza

sociale,» sono inserite le seguenti: «l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.».

2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno, sono individuate

le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28

giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 99, i soggetti che possono inserire, aggiornare e

consultare le informazioni, nonche' le modalita' di inserimento,

aggiornamento e consultazione, nel rispetto delle disposizioni del

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e fermo restando che la relativa

trasmissione avviene nel rispetto dei principi e secondo le regole

tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono la

comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di cui

all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

dello Stato.

Art. 18

Abrogazione autorizzazione al lavoro estero

1. Al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1, comma 4, e' abrogato;

b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare

o da trasferire all'estero). - 1. Il contratto di lavoro dei

lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede:

a) un trattamento economico e normativo complessivamente non

inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali di

lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu'

rappresentative per la categoria di appartenenza del lavoratore, e,

distintamente, l'entita' delle prestazioni in denaro o in natura

connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

b) la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in

Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni

corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme

valutarie italiane e del Paese d'impiego;

c) un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di

destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di

invalidita' permanente;

d) il tipo di sistemazione logistica;

e) idonee misure in materia di sicurezza.»;

c) l'articolo 2-bis e' abrogato.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

346 e' abrogato.

Art. 19

Semplificazione in materia di collocamento

della gente di mare

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n.

231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il comma 4 e' abrogato;

b) all'articolo 8, il comma 1 e' abrogato;

c) l'articolo 10 e' abrogato;

d) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, dopo le parole:

«qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi

requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in raccordo con quanto

previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla sua

normativa di attuazione».

2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

di cui all'articolo 16, comma 2, si provvede ad apportare le

opportune modificazioni al modello «BCNL» e al modello «scheda

anagrafico-professionale».

Capo III   
  
Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza  
sul lavoro

Art. 20

Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di

lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le

altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione

sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui

all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle

disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali

vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi

l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai

bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»;

2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria

attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di

spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla

legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive

dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e

all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive

modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti che

svolgono attivita' di volontariato in favore delle associazioni di

promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle

associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre

1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei

programmi internazionali di educazione non formale,»;

b) all'articolo 5:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Presso il Ministero della salute e' istituito il Comitato per

l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il

coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di

salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro

della salute ed e' composto da:

a) il Direttore Generale della competente Direzione Generale e i

Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute;

b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni Generali del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica

del Dipartimento dei Vigili del fuoco e del soccorso pubblico del

Ministero dell'interno;

d) Il Direttore Generale della competente Direzione Generale del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle

Regioni e delle Province autonome;

f) quattro rappresentanti delle regioni e province autonome di

Trento e di Bolzano individuati per un quinquennio in sede di

Conferenza delle regioni e delle province autonome.»;

2) al comma 4, le parole «obiettivi di cui al comma 2» sono

sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al comma 3»;

3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Le riunioni del

Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della salute, con

cadenza temporale e modalita' di funzionamento fissate con

regolamento interno, da adottare a maggioranza qualificata. Le

funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della

salute.».

c) all'articolo 6:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'

istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e

sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero della salute;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti;

e) un rappresentante del Ministero dell'interno;

f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un

rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente

della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne

disponga la convocazione;

g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di

Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano;

h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;

i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori

di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale;

l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e

impiantistica industriale;

m) un rappresentante dell'ANMIL.».

2) al comma 2, dopo le parole «con particolare riferimento a

quelle relative» sono inserite le seguenti: «alle differenze di

genere e a quelle relative»;

3) al comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: «Con decreto

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro

60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono individuati le modalita' e i termini per la

designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 1,

lettere g), h), i) e l)»;

4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute e

delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti: «Ministero

del lavoro e delle politiche sociali»;

5) al comma 8:

5.1 alla lettera f), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La

Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette

procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.»;

5.2 alla lettera g), le parole «discutere in ordine ai» sono

sostituite dalle seguenti: «elaborare i»;

5.3 alla lettera m), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La

Commissione monitora ed eventualmente rielabora le suddette

procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il

quale sono stati recepiti i modelli semplificati per l'adozione ed

efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della

sicurezza nelle piccole e medie imprese.»;

5.4 alla lettera m-quater) e' aggiunto infine il seguente periodo:

«La Commissione monitora l'applicazione delle suddette indicazioni

metodologiche al fine di verificare l'efficacia della metodologia

individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.».

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «e gli enti pubblici

nazionali,» sono sostituite dalle seguenti: «, gli enti pubblici

nazionali, le regioni e le province autonome,»;

e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:

«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l'Inail, anche

in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del

Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all'articolo

2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro

strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di

rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta

attivita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente.»;

f) all'articolo 29, il comma 6-quater e' sostituito dal seguente:

«6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, da adottarsi previo parere della Commissione consultiva

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati

strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli

articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i quali gli strumenti

informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive

Risk Assessment)»;

g) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1-bis e' abrogato;

2) al comma 2-bis le parole: «di cui al comma 1-bis» sono

sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonche' di prevenzione

incendi e di evacuazione»;

h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed»

sono soppresse;

i) all'articolo 55 dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste

dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1,

7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori

gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si

riferisce a piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono

triplicati.»;

l) all'articolo 69, comma 1, lettera e), dopo le parole: «il

lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro» sono

inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»;

m) dopo l'articolo 73 e' inserito il seguente:

«Art. 73-bis (Abilitazione alla conduzione dei generatori di

vapore). - 1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927,

n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9

luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

sono disciplinati i gradi dei certificati di abilitazione alla

conduzione dei generatori di vapore, i requisiti per l'ammissione

agli esami, le modalita' di svolgimento delle prove e di rilascio e

rinnovo dei certificati. Con il medesimo decreto e', altresi',

determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in

base alla normativa vigente.

3. Fino all'emanazione del predetto decreto, resta ferma

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale 1° marzo 1974, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi' come modificato dal

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio

1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»;

n) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite

dalle seguenti: «80, comma 1»;

2) al comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite

dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»;

3) al comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite

dalle seguenti: «del comma 3»;

4) al comma 6, le parole: «ai luoghi» sono sostituite dalle

seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «e' considerata una unica

violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)»

sono sostituite dalle seguenti: «e' considerata una unica violazione,

penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito, ed e'

punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria

rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea»;

o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti

periodi: «L'allegato XIV e' aggiornato con accordo in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato

XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di

aggiornamento possono svolgersi in modalita' e-learning nel rispetto

di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la

formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.»;

p) all'articolo 190, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:

«L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti

puo' essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle

banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva

permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui

si e' fatto riferimento.».

Art. 21

Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, terzo comma,il secondo periodo e' sostituito

dai seguenti: «Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore rende

disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il

calcolo del premio assicurativo con modalita' telematiche sul proprio

sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, definisce le modalita' di fruizione del servizio di cui

al secondo periodo.»;

b) all'articolo 53:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole: «da certificato

medico» sono sostituite dalle seguenti: «dei riferimenti al

certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore per via

telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria

competente al rilascio» e il terzo periodo e' soppresso;

2) al quarto comma, primo periodo, dopo le parole: «certificato

medico» sono inserite le seguenti: «trasmesso all'Istituto

assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla

struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle

relative disposizioni,»;

3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico»

sono sostituite dalle seguenti: «corredata dei riferimenti al

certificato medico gia' trasmesso per via telematica al predetto

Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria

competente al rilascio» e il quarto periodo e' soppresso;

4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di

infortunio,» sono soppresse, la parola «rilasciato» e' sostituita

dalle seguenti: «trasmesso, per via telematica nel rispetto delle

relative disposizioni, all'Istituto assicuratore» e dopo le parole:

«primo approdo» sono inserite le seguenti: «o dalla struttura

sanitaria competente al rilascio»;

5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti:

«Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore

infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e'

obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia

di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via

telematica all'Istituto assicuratore.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia

professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica

all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura

sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua

compilazione.

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio

sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e

nono, e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a

disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni

sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai

soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica,

nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;

c) all'articolo 54:

1) al primo comma, le parole: «che abbia per conseguenza la morte o

l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni» sono sostituite dalle

seguenti: «mortale o con prognosi superiore a trenta giorni»;

2) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Per il datore di

lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo, l'adempimento di

cui al primo comma si intende assolto con l'invio all'Istituto

assicuratore della denuncia di infortunio di cui all'articolo 53 con

modalita' telematica. Ai fini degli adempimenti di cui al presente

articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizione, mediante la

cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e),

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle

denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta

giorni.»;

d) all'articolo 56:

1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'Istituto

assicuratore mette a disposizione, mediante la cooperazione

applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle denunce degli

infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»;

2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'

breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla

disponibilita' dei dati con le modalita' di cui al primo comma, la

direzione territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro

competente per territorio o i corrispondenti uffici della regione

siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,

procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite

o dell'Istituto assicuratore, ad una inchiesta ai fini di

accertare:»;

3) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «La direzione

territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per

territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano

necessario ovvero ne siano richiesti dall'Istituto assicuratore o

dall'infortunato o dai suoi superstiti, eseguono l'inchiesta sul

luogo dell'infortunio.»;

4) al quarto comma, le parole: «alla direzione provinciale del

lavoro - settore ispezione del lavoro» sono sostituite dalle

seguenti: «alla direzione territoriale del lavoro - settore ispezione

del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della

regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

e) all'articolo 238:

1) al secondo comma, dopo le parole: «Detto certificato» sono

inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 25 del

decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,» e le parole: «esso e'

compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per la

ricevuta, approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza

sociale e da quello per le poste e le telecomunicazioni sentito

l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente ed

in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai Comuni, agli

ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e, occorrendo,

anche agli esercenti le aziende» sono sostituite dalle seguenti: «e

deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore per via telematica

direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al

rilascio»;

2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro

deve fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie necessarie

per l'istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.»;

3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La trasmissione per

via telematica del certificato di cui al secondo comma e' effettuata

utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto

assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili

telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a

effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e

successive modificazioni.»;

4) i commi quinto e sesto sono abrogati;

f) all'articolo 251, dopo il primo comma, e' inserito il

seguente: «I dati delle certificazioni sono resi disponibili

telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a

effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e

successive modificazioni.».

2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed

f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo

alla data di entrata in vigore del presente decreto e,

contestualmente, sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 32 del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via

telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi degli

articoli 53 e 251 del decreto del Presidente della Repubblica 30

giugno 1965, n. 1124, come modificati dal presente decreto, si

intende assolto, per le malattie professionali indicate nell'elenco

di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica

n. 1124 del 1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui al

medesimo articolo 139 ai fini dell'alimentazione del Registro

Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23 febbraio

2000, n. 38.

4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di

entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di

tenuta del registro infortuni.

5. Agli adempimenti derivanti dal presente articolo le

amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane,

strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e

comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Capo IV   
  
Revisione del regime delle sanzioni

Art. 22

Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia

di lavoro e legislazione sociale

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e

successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni gia' previste

dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori

subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del

rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola

esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresi' la

sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in

caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo

lavoro;

b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare,

in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta

giorni di effettivo lavoro;

c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare,

in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo

lavoro.

3-bis. In relazione alla violazione di cui al comma 3, fatta

eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione

la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto

legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni.

3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in

relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore

di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente

occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un

contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo

parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al

cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a

tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche'

il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale

ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento

delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi

dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.

124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica

del relativo verbale.

3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di

impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma 12,

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori in eta'

non lavorativa.

3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al comma

3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi

2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' le

sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133.».

2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.

145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.

9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) e' abrogata;

b) alla lettera d), l'alinea e' sostituito dal seguente: «d) il

trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui

all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive

modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,

comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori

introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera

c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello

Stato per essere riassegnati:».

3. I maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni

amministrative e delle somme aggiuntive, previsto dall'articolo 14,

comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145 del 2013, nel testo

vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto,

con riferimento alle violazioni commesse prima della predetta data,

continuano ad essere versati ad apposito capitolo dell'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di cui

all'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 1) e 2), del medesimo

decreto-legge.

4. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro» sono sostituite

dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250 euro» sono sostituite

dalle seguenti: «3.200 euro»;

b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro» sono sostituite

dalle seguenti: «3.200 euro»;

c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

«5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre

condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca e' altresi' concessa

subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma

aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per

cento, e' versato entro sei mesi dalla data di presentazione

dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento

parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento

di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce

titolo esecutivo per l'importo non versato.».

5. All'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il

comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele

registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina

differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la

violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un

periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se

la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un

periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.

Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si

riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun

singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele

registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai

commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualita' o quantita' della

prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme

effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine

previsto dal decreto di cui al comma 4 e' punita con la sanzione

pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle

sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli

organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro

e previdenza. Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi

dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' la

Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.».

6. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 1955, n. 797, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla

corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a piu'

di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la

sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione si riferisce a

piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi

la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro».

7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo comma

e' sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o

ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di

omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto

prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione

amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si

riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a

sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si

riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a

dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui

il datore di lavoro adempia agli obblighi di cui agli articoli

precedenti attraverso la consegna al lavoratore di copia delle

scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro, non si

applicano le sanzioni di cui al presente articolo ed il datore di

lavoro e' sanzionabile esclusivamente ai sensi dell'articolo 39,

comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni.».

Titolo II   
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita'   
Capo I   
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

Art. 23

Modifiche all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e

all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e' sostituito

dal seguente:

«Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). -

1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi

anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei

lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze

organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la

tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo

accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria

o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso

di imprese con unita' produttive ubicate in diverse province della

stessa regione ovvero in piu' regioni, tale accordo puo' essere

stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente piu'

rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli

impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere

installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del

lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita' produttive

dislocate negli ambiti di competenza di piu' Direzioni territoriali

del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti

utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e

agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono

utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a

condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle

modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e

nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196.».

2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

e' sostituito dal seguente:

«Art. 171 (Altre fattispecie). - 1. La violazione delle

disposizioni di cui all'articolo 113 e all'articolo 4, primo e

secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita con le

sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.».

Art. 24

Cessione dei riposi e delle ferie

1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile

2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e

le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso

datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere

i figli minori che per le particolari condizioni di salute

necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo

le modalita' stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle

associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul

piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.

Art. 25

Esenzioni dalla reperibilita'

1. All'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983,

n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,

n. 638, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo

decreto sono stabilite le esenzioni dalla reperibilita' per i

lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati».

Art. 26

Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale

1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive

modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del

rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente

con modalita' telematiche su appositi moduli resi disponibili dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito

www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione

territoriale del lavoro competente con le modalita' individuate con

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui

al comma 3.

2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui

al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di revocare le dimissioni e

la risoluzione consensuale con le medesime modalita'.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di

identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o

che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di

lavoro e del lavoratore, le modalita' di trasmissione nonche' gli

standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.

4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo' avvenire anche

per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali nonche'

degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione di cui

agli articoli 2, comma 1, lettera h), e articolo 76 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che

alteri i moduli di cui al comma 1 e' punito con la sanzione

amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000. L'accertamento e

l'irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni

territoriali del lavoro. Si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione

vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

dello Stato.

7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e nel

caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengono

nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile

o avanti alle commissioni di certificazione di cui all'articolo 76

del decreto legislativo n. 276 del 2003.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione

a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in

vigore del decreto di cui al comma 3 e dalla medesima data sono

abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno

2012, n. 92.

Capo II   
  
Disposizioni in materia di pari opportunita'

Art. 27

Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le espressioni

«provinciali» e «provinciale» ovunque ricorrono sono sostituite

rispettivamente dalle seguenti: «delle citta' metropolitane e degli

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56» e «della

citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7

aprile 2014, n. 56».

Art. 28

Modifica all'articolo 8

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera e), dopo le parole «pari opportunita' nel

lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole «Le designazioni di cui al comma»

sono inserite le parole: «2»;

c) al comma 3:

1) alla lettera a), le parole: «sei esperti» sono sostitute dalle

seguenti: «tre esperti»;

2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) quattro

rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo

economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento

per le pari opportunita' e del Dipartimento per le politiche della

famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;»;

3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) tre

rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in

rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni

di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche attive, i

servizi per il lavoro e la formazione, per l'inclusione e le

politiche sociali;»;

4) la lettera c-bis e' soppressa.

2. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita'

di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e

lavoratrici gia' costituito alla data di entrata in vigore del

presente decreto legislativo continua ad operare nell'attuale

composizione fino alla naturale scadenza.

Art. 29

Modifica all'articolo 9

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All'articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,

il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Comitato delibera in

ordine al proprio funzionamento e, per lo svolgimento dei propri

compiti, puo' costituire specifici gruppi di lavoro.».

Art. 30

Modifica dell'articolo 10

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 e'

sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Compiti del Comitato). - 1. Il Comitato adotta ogni

iniziativa utile, nell'ambito delle competenze statali, per il

perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 8, comma 1, e in

particolare:

a) formula proposte sulle questioni generali relative

all'attuazione degli obiettivi della parita' e delle pari

opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento della

legislazione vigente che direttamente incide sulle condizioni di

lavoro delle donne;

b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla necessita' di

promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella

vita lavorativa;

c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno, gli indirizzi

in materia di promozione delle pari opportunita' per le iniziative

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da programmare

nell'anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di

progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla base di

tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

pubblica apposito bando di finanziamento dei progetti di azione

positiva;

d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla commissione di

valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono

definiti la composizione della commissione, i criteri di valutazione

dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonche' le modalita'

di svolgimento delle attivita' di monitoraggio e controllo dei

progetti approvati. Ai componenti della commissione non sono

corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti

comunque denominati;

e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento

diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parita' e a

individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni;

f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in

materia di parita';

g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali,

al fine di promuovere la parita' di trattamento, avvalendosi dei

risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei luoghi di

lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione e promozione

professionale, nonche' sui contratti collettivi, sui codici di

comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi;

h) propone soluzioni alle controversie collettive, anche

indirizzando gli interessati all'adozione di azioni positive per la

rimozione delle discriminazioni pregresse o di situazioni di

squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo stato

delle assunzioni, della formazione e della promozione professionale,

delle condizioni di lavoro e retributive;

i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni

non governative che hanno un legittimo interesse a contribuire alla

lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e

nell'impiego;

l) puo' richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del

lavoro di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla

situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo

stato delle assunzioni, della formazione e della promozione

professionale;

m) promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi

pubblici nazionali e locali competenti in materia di lavoro e

formazione professionale;

n) provvede allo scambio di informazioni disponibili con gli

organismi europei corrispondenti in materia di parita' fra donne e

uomini nell'occupazione e nell'impiego;

o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni positive, degli

ostacoli che limitano l'uguaglianza tra uomo e donna nella

progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di misure per

il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternita', la piu'

ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri strumenti

di flessibilita' a livello aziendale che consentano una migliore

conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari;

p) svolge le attivita' di monitoraggio e controllo dei progetti

gia' approvati, verificandone la corretta attuazione e l'esito

finale.».

Art. 31

Modifica all'articolo 12

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le consigliere e i

consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi

e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle citta'

metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di

cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura

di valutazione comparativa.»;

b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In caso di mancata

designazione delle consigliere e dei consiglieri di parita'

regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di

cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 entro i sessanta giorni

successivi alla scadenza del mandato o in caso di designazione

effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma

1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei trenta

giorni successivi, indice una procedura di valutazione comparativa,

nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata

non superiore, complessivamente, ai 90 giorni successivi alla

scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.»;

c) Al comma 5, le parole «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite

dalle seguenti: «sul sito internet del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali www.lavoro.gov.it.».

Art. 32

Modifica all'articolo 14

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Mandato). - 1. Il mandato delle consigliere e dei

consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e supplenti, ha la

durata di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. In ogni

caso, per la determinazione della durata complessiva del mandato si

computano tutti i periodi svolti in qualita' di consigliera e

consigliere, sia effettivo che supplente, anche non continuativi e

anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo si

svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12. Le consigliere

e i consiglieri di parita' continuano a svolgere le loro funzioni

fino al completamento della procedura di cui all'articolo 12, comma

4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo

6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.».

Art. 33

Modifica dell'articolo 15

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i consiglieri

di parita' intraprendono ogni utile iniziativa, nell'ambito delle

competenze dello Stato, ai fini del rispetto del principio di non

discriminazione e della promozione di pari opportunita' per

lavoratori e lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti

compiti:

a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in

collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali del

lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia

contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e

nella formazione professionale, ivi compresa la progressione

professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la

retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche

complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252;

b) promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso

l'individuazione delle risorse dell'Unione europea, nazionali e

locali finalizzate allo scopo;

c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche

di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione europea

e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita';

d) promozione delle politiche di pari opportunita' nell'ambito

delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative;

e) collaborazione con le direzioni interregionali e territoriali

del lavoro al fine di rilevare l'esistenza delle violazioni della

normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia contro

le discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi

pacchetti formativi;

f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi e

attivita' di informazione e formazione culturale sui problemi delle

pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazione;

g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con

gli organismi di parita' degli enti locali.

2. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito delle proprie

competenze, determina le priorita' d'intervento e i programmi di

azione, nel rispetto della programmazione annuale del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1

e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali, inchieste

indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e puo'

pubblicare relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di

discriminazioni sul lavoro.

3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano

ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui

al regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 17 dicembre 2013. Le consigliere e i consiglieri

regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta sono

inoltre componenti delle commissioni di parita' del corrispondente

livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che

svolgono funzioni analoghe. La consigliera o il consigliere

nazionale, o in sua sostituzione la supplente o il supplente, e'

componente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8.

4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai consiglieri di

parita' il supporto tecnico necessario: alla rilevazione di

situazioni di squilibrio di genere; all'elaborazione dei dati

contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui

all'articolo 46; alla promozione e alla realizzazione di piani di

formazione e riqualificazione professionale; alla promozione di

progetti di azioni positive.

5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita', le

Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, territorialmente

competenti, acquisiscono nei luoghi di lavoro informazioni sulla

situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo

stato delle assunzioni, della formazione e promozione professionale,

delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione del

rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile, anche in base a

specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i

consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano

un rapporto sull'attivita' svolta, redatto sulla base di indicazioni

fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli

organi che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La

consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla

presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo

superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato,

su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il consigliere

nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al

comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali

e al Ministro per le pari opportunita' sulla propria attivita' e su

quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 19. Si

applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 in caso di

mancata o ritardata presentazione del rapporto.».

Art. 34

Modifica dell'articolo 16

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle consigliere e

dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e

degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e'

ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta' metropolitane e

gli enti di area vasta. L'ufficio della consigliera o del consigliere

nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato

del personale, delle apparecchiature e delle strutture necessarie e

idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il personale, la

strumentazione e le attrezzature necessari devono essere prontamente

assegnati dagli enti presso cui l'ufficio e' ubicato, nell'ambito

delle risorse esistenti e a invarianza della spesa.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo'

predisporre con gli enti territoriali, nel cui ambito operano le

consigliere e i consiglieri di parita', convenzioni quadro allo scopo

di definire le modalita' di organizzazione e di funzionamento

dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita', nonche'

gli indirizzi generali per l'espletamento dei compiti di cui

all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).».

Art. 35

Modifica degli articoli 17 e 18

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.

198, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 17 (Permessi). - 1. Le consigliere e i consiglieri di

parita', nazionale e regionali, hanno diritto per l'esercizio delle

loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi

dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative

mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri

di parita' delle citta' metropolitane e degli enti territoriali di

area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 hanno diritto ad

assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore

lavorative mensili medie. L'eventuale retribuzione dei suddetti

permessi e' rimessa alla disponibilita' finanziaria dell'ente di

pertinenza che, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di

lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di effettiva

assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo

di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di

parita' devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno

tre giorni prima dell'inizio dell'assenza. Le consigliere e i

consiglieri di parita' supplenti hanno diritto ai permessi solo nei

casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i consiglieri di

parita' effettivi.

2. L'ente territoriale che ha proceduto alla designazione puo'

attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di

parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area

vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori

dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una

indennita' mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello

di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennita' alle

consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e' limitato ai soli

periodi di effettivo esercizio della supplenza.

3. Alla consigliera e al consigliere nazionale di parita' e'

attribuita un'indennita' annua. La consigliera e il consigliere

nazionale di parita', ove lavoratore dipendente, usufruiscono,

inoltre, di un numero massimo di permessi non retribuiti. In

alternativa a quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, la

consigliera e il consigliere nazionale di parita' possono richiedere

il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del

mandato, percependo in tal caso un'indennita' complessiva annua. Con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono

stabiliti, nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui

all'articolo 18, i criteri e le modalita' per determinare la misura

dell'indennita' di cui al primo periodo, differenziata tra il ruolo

di effettivo e quello di supplente, il numero massimo dei permessi

non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri e le modalita'

per determinare la misura dell'indennita' complessiva di cui al terzo

periodo, le risorse destinate alle missioni legate all'espletamento

delle funzioni e le spese per le attivita' della consigliera o del

consigliere nazionale di parita'.».

«Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle Consigliere e dei consiglieri

nazionali di parita'). - 1. Il Fondo per l'attivita' delle

consigliere e dei consiglieri di parita' nazionali, effettivi e

supplenti, e' alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma

1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive

modificazioni. Il Fondo e' destinato a finanziare le spese relative

alle attivita' della consigliera o del consigliere nazionale di

parita', le spese per missioni, le spese relative al pagamento di

compensi per indennita', differenziati tra effettivi e supplenti, i

rimborsi e le remunerazioni dei permessi spettanti ai sensi

dell'articolo 17, comma 1.».

2. Per l'anno 2015, alle spese di cui all'articolo 18 del decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del

presente articolo, nel limite complessivo di 140.000 euro per tale

anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione per il

medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge

23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze

e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

Art. 36

Modifica dell'articolo 19

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri

di parita'). - 1. La Conferenza nazionale delle consigliere e dei

consiglieri di parita', che comprende tutte le consigliere e i

consiglieri, nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e degli

enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e'

coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parita',

in collaborazione con due consigliere o consiglieri di parita' in

rappresentanza rispettivamente delle o dei consiglieri regionali,

delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta.

2. La Conferenza opera al fine di rafforzare le funzioni delle

consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia

della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni,

esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per le pari opportunita' e il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali promuovono iniziative volte a garantire il

coordinamento e l'integrazione degli interventi necessari ad

assicurare l'effettivita' delle politiche di promozione delle pari

opportunita' per i lavoratori e le lavoratrici.

3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 37

Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l'articolo 19

e' inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Disposizione transitoria). - 1. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della

legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali e del Ministro degli affari regionali, sono

individuate le citta' metropolitane e gli enti di area vasta presso

cui collocare le consigliere e i consiglieri di parita' per lo

svolgimento dell'attivita' di supporto gia' espletata dalle province.

2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in

applicazione dell'articolo 1, comma 85, lettera f), della legge 7

aprile 2014, n. 56, le consigliere e i consiglieri di parita',

effettivi e supplenti, continuano a svolgere le funzioni che non

possono essere in alcun modo interrotte. Le disposizioni del presente

capo si applicano alle consigliere e ai consiglieri di parita' in

carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai

fini della determinazione della durata dell'incarico o del rinnovo

dello stesso, si computano anche i periodi gia' espletati in qualita'

di consigliera e consigliere di parita', sia effettivo che supplente,

alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Art. 38

Modifica dell'articolo 20

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, sulla base delle informazioni fornite dalle

Consigliere nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e degli

enti di area vasta, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato

nazionale di parita', acquisito il parere del Dipartimento per le

pari opportunita', presenta al Parlamento, ogni due anni, una

relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione

della legislazione in materia di parita' e pari opportunita' nel

lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del

presente decreto.».

Art. 39

Modifica all'articolo 39

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile

2006, n. 198, dopo le parole «di procedura civile» sono aggiunte le

seguenti: «o da altre disposizioni di legge».

Art. 40

Modifica all'articolo 43

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile

2006, n. 198, dopo le parole «comunque denominati,», sono inserite le

seguenti: «dai centri per l'impiego,».

Art. 41

Modifica dell'articolo 44

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198

1. L'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

sostituito dal seguente:

«Art. 44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine indicato nel bando

di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), i datori di lavoro

pubblici e privati, le associazioni e le organizzazioni sindacali

nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o

parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di

azioni positive presentati in base al medesimo bando.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la

commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), ammette i

progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo

stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L'attuazione dei

progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi

dal rilascio dell'autorizzazione.

3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro con le

organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul

piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al

comma 1.

4. L'accesso ai fondi dell'Unione europea destinati alla

realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad

eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e' subordinato al parere

del Comitato di cui all'articolo 8.».

Art. 42

Modifiche e abrogazioni

1. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.

85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.

121, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) l'espressione

del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza

statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo e

donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;».

2. L'articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'

abrogato.

Titolo III   
  
Disposizioni finali

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi' 14 settembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Madia, Ministro per la

semplificazione e la pubblica

amministrazione

Alfano, Ministro dell'interno

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Lorenzin, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Orlando